

presa tende ad un'intensificazione dei controlli nei domicili protetti, d'intesa tra le forze territoriali di polizia e il personale dei nuclei operativi di protezione (articolazioni periferiche del servizio centrale di protezione) e in una pronta opera di segnalazione alla commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione quale unico organo competente a decidere sulla revoca del programma per comportamenti violatori;

la disciplina riguardante il servizio centrale di protezione viene ridisegnata sia dalla legge n. 45 del 2001, sia dal decreto ministeriale 26 maggio 1995;

il servizio centrale viene designato come centro costituito in rapporto di ausiliarità con la commissione quando svolge compiti istruttori, come stabilito dall'art. 10, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 8 del 1991. Inoltre fornisce informazioni alla commissione centrale sulla situazione di particolare gravità fondative della richiesta di ammissione alle misure speciali, come prevede il nuovo art. 13, comma 1, che attribuisce anche una particolare funzione consultiva a tale organo allorché il presidente della commissione centrale, dopo l'adozione del piano provvisorio, richiede al servizio una relazione riguardante l'idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'art. 12,

si chiede si sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda adottare tutti gli idonei provvedimenti per verificare come sia stato possibile che un collaboratore di giustizia, soggetto già sottoposto a determinate prescrizioni e in aggiunta sottoposto a regime di detenzione ai domiciliari, abbia potuto raggiungere il territorio di residenza;

se non intenda avviare un *iter* istruttorio per accertare quante e di quale natura siano le violazioni delle prescrizioni a cui sono soggetti i collaboratori di giustizia, e se intenda procedere, laddove se ne rassegni la necessità, alla revoca o alla modifica dei programmi di protezione;

se non intenda attivarsi al fine di rivedere la normativa di riferimento, la legge n. 45 del 2001, al fine di individuare e rivedere i confini tra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli delle varie autorità amministrative coinvolte nel procedimento di protezione, anche tenendo conto del gran numero di congiunti da proteggere, delle difficoltà sulle località di dislocazione, delle scelte sulle modalità dell'assistenza e delle forme di tutela carceraria ed extracarceraria.

(2-00256 *p. a.*)

PADUA, CORSINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a seguito di un ricorso in sede amministrativa per una selezione pubblica indetta con D.R. dell'11 agosto 2011 per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato (3 anni più 2) presso l'università degli studi di Catania, facoltà di Lingue e letterature straniere a Ragusa, per il settore concorsuale 11/A storia contemporanea e per il settore scientifico disciplinare M-STO/04 storia contemporanea, il Tar di Catania, con

sentenza n. 1562 del 29 maggio 2014, ha dichiarato il dottor Giambattista Scirè legittimo vincitore del suddetto concorso,

il tribunale, infatti, pronunciandosi sul ricorso proposto dal dottor Scirè contro l'ateneo catanese nei confronti della dottoressa Melania Nucifora, ha accolto l'istanza e, sulla legittimità della procedura di valutazione per la stipula del contratto di attività di ricerca e di didattica, ha ritenuto la procedura viziata da palesi illogicità, *in primis* in merito all'inclusività del settore scientifico disciplinare oggetto del concorso su cui si è basato il giudizio della commissione di valutazione e, di conseguenza, all'attribuzione del punteggio per titoli compiuta;

il collegio, quindi, ha ritenuto illegittima l'individuazione della dottoressa Nucifora «quale candidato migliore della selezione» e ha condannato l'amministrazione universitaria alla refusione delle spese processuali e alla liquidazione del danno patrimoniale subito dal dottor Scirè, in relazione alla verifica del quale il Tar ha anche disposto la trasmissione di tale decisione alla Procura regionale della Corte dei conti;

contro la sentenza del Tar, la controparte ha proposto ricorso in appello con istanza cautelare al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (l'ateneo catanese, tra l'altro, non si è costituito in giudizio), tuttavia il collegio, in data 25 luglio 2014, ha rigettato *in toto* l'istanza di sospensione dell'appellata sentenza, rilevando peraltro l'insussistenza del *fumus boni iuris*, nonché la carenza di interesse, in ordine ai motivi di appello;

considerato che, per quanto risulta:

dopo la cessazione dal servizio disposta dall'università di Catania nei confronti della dottoressa Nucifora, il 27 agosto 2014, il dottor Scirè ha ricevuto comunicazione dall'Ufficio docenti dell'intenzione dell'ateneo di procedere all'assunzione; tuttavia gli è stato sottoposto un contratto non conforme alle disposizioni del Tar e che, a differenza di quanto stabilito dalla sentenza, non lo riconosceva come legittimo vincitore del concorso;

in particolare non era riconosciuto il titolo giuridico a partire dal 1º gennaio 2012 per la durata dei 3 anni; tale elemento, peraltro, risulta fondamentale ai fini della carriera universitaria, per il reintegro effettivo e per la disposizione del rinnovo del successivo biennio come da contratto originario;

nel contratto proposto, invece, è stato disposto solamente il risarcimento del danno (a tutt'oggi non risarcito) e un titolo di «parziale risarcimento tramite reintegrazione in forma specifica» per il periodo intercorrente dal 5 settembre al 30 dicembre 2014;

il dottor Scirè ha firmato il contratto, fatta salva, però, l'aggiunta di una postilla specifica, ovvero: «senza prestare acquiescenza e senza rinunciare ad ogni più ampio diritto derivante dalla sentenza del Tar Catania n. 1562/2014, ivi compresi quelli al riconoscimento del titolo di ricercatore quale vincitore della selezione ed all'assunzione con effetti giuridici retroattivi, con espressa riserva di adire l'A.G. per la tutela degli stessi». Così rimodulato il documento è stato successivamente controfirmato dal direttore generale e dal rettore dell'ateneo catanese;

in questo modo, dal 5 settembre 2014 il dottor Scirè ha preso servizio presso la sede di Lingue a Ragusa, svolgendo regolarmente le sue mansioni, attività didattica e servizio agli studenti, come da contratto. Nella fattispecie, il presidente della sede ha affidato al dottor Scirè l'insegnamento di 2 corsi da tenere contemporaneamente durante il primo semestre: storia contemporanea per la laurea triennale e storia contemporanea per la laurea magistrale, specificando che il nome della materia da insegnare per la laurea magistrale era stato precedentemente modificato in storia dell'integrazione europea dal consiglio di facoltà su indicazione della precedente docente incaricata illegittimamente. Il dottor Scirè ha fatto altresì presente che avrebbe svolto regolarmente il corso ma, come da contratto e secondo le proprie specifiche competenze, con un programma di storia contemporanea per la laurea magistrale;

tuttavia, in prossimità della scadenza del 30 dicembre 2014, il dottor Scirè ha segnalato più volte la problematica della continuità didattica per il completamento delle lezioni e dello svolgimento degli esami dell'anno accademico 2014/2015, messi a rischio dalla scadenza del contratto, sia al presidente, al vicepresidente della sede di Lingue e ai presidenti dei corsi di laurea, sia all'ateneo catanese;

il 1° gennaio 2015, dunque, in assenza di risposte ed essendo formalmente non più sotto contratto, il dottor Scirè è stato costretto a sospendere le rimanenti lezioni dei corsi triennale e magistrale, i ricevimenti, e, conseguentemente, le date di appello degli esami;

nei giorni seguenti, gli studenti dei corsi di storia contemporanea hanno scritto una petizione al rettore per il mancato rinnovo del contratto al docente incaricato; nel documento, come si evince anche da fonti giornalistiche, si legge: «noi studenti, che siamo l'asse portante dell'università e che paghiamo le tasse per avere dei servizi universitari, ci troviamo da gennaio con le lezioni sospese e l'impossibilità di fare gli esami di storia contemporanea; già nei precedenti due anni scorsi, gli studenti che hanno seguito il corso di storia contemporanea hanno dovuto subire un danno evidente per colpa di un concorso truccato, quindi chiediamo al Rettore di ripristinare la legalità e impegnarsi a risolvere al più presto la questione»;

ad oggi, nonostante ripetute diffide e numerose richieste, il dottor Scirè non ha ottenuto alcuna risposta formale scritta da parte dell'università di Catania circa la prosecuzione del contratto;

in sintesi, nonostante la doverosa esecuzione di pronuncia giurisdizionale del provvedimento amministrativo da parte dell'ateneo catanese, il dottor Scirè si trova tuttora nella situazione di: non avere alcun contratto con l'ateneo catanese, non aver ottenuto il reintegro regolare, non vedersi riconosciuto il titolo di ricercatore a tempo determinato dal gennaio 2012 (con conseguente possibilità di rinnovo nel biennio seguente), non aver percepito alcun risarcimento del danno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di giungere, nel minore tempo possibile, ad una soluzione idonea;

quali misure intenda promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire l'affermazione del diritto sancito dal Tar di Catania, in modo da ripristinare regolarità e merito nel procedimento di reclutamento universitario descritto.

(2-00257)

### Interrogazioni

GINETTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

circa 5.000 ricercatori universitari confermati presenti in diversi atenei italiani, assunti all'origine come collaboratori tecnici (VII qualifica funzionale) con diploma di laurea, stanno svolgendo regolarmente attività di ricerca e di insegnamento (supporto alla didattica);

a norma dell'art. 74, commi 1 e 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto 1998/2001 sono stati inquadrati successivamente nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e sono transitati nel ruolo della docenza, inquadrati come ricercatori universitari confermati in quanto vincitori di concorso, con procedure comparative indette dai diversi atenei italiani, in applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

tale percorso ha dato riconoscimento (giuridico ed economico) al personale tecnico di ruolo, inclusi i collaboratori tecnici (D1), assunto mediante concorso pubblico per il quale era richiesta la laurea, ammettendo al nuovo *status* coloro che avevano svolto almeno 3 anni di attività di ricerca;

con sentenza n. 191 del 6 giugno 2008, la Corte costituzionale, investita della questione da un gruppo di funzionari tecnici (ex tecnici laureati, VIII qualifica funzionale, D2) anche loro divenuti ricercatori confermati all'esito delle stesse procedure comparative, dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università, in qualità di tecnici laureati, con almeno tre anni di attività di ricerca»;

benché l'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (cui rinvia il citato art. 103, comma 3), non comprendesse espressamente gli ex collaboratori tecnici tra i beneficiari, all'indomani della pronuncia della sentenza n. 191 del 2008 tutti gli atenei italiani hanno ammesso al riconoscimento dei servizi pre-ruolo, spesso sollecitando gli interessati a presentare